

Per rischiarare poi la questione, dirò solamente che la Commissione non aggiunse al vocabolo *culto* l'espressione *cattolico* pel motivo che la religione cattolica essendo dallo Statuto chiamata religione dello Stato si è creduto che la parola *culto* per eccellenza ed antonomasia significasse appunto culto cattolico.

Quest'espressione pareva tanto più chiara, in quanto che nella seconda parte dell'articolo 4 medesimo si parla dei templi delle religioni tollerate. Certamente pare che quell'espressione *tollerata* senta ancora del medio evo, e che dovendo ognuno avere diritto d'adorare Iddio secondochè la propria coscienza gli detta, male si dice che un vero diritto dipenda da tolleranza, perchè non si tollera ciò che la legge naturale concede: penso anch'io che sarebbe meglio dire religioni autorizzate, e tale fu la mia espressione nella relazione; ciò non ostante si è lasciata questa parola, perchè essa si trova nello Statuto il quale noi dobbiamo rispettare anche nelle cose che non fossero le più perfette. Ripeto poi non essere necessario esprimere le *sinagoghe*, come voleva il signor Gastinelli, perchè io stimo che la parola *tempio* si riferisca a tutte le religioni: nè vale il dire che gli ebrei non potevano adorare Iddio che nel tempio: questo sta quando l'avevano, e lo potevano avere, ma ora che tempio non hanno, evidentemente l'adorazione del loro Jeova si fa legalmente nelle sinagoghe. Questa parola poi non significa altro che *chiesa*: *sinagoga* ed *ecclesia*, come già dissi, sono sinonimi quanto all'etimologia.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal signor Gastinelli in questi termini: « Sono pure esenti i locali destinati al culto cattolico e delle altre religioni tollerate. »

RAVINA, relatore. Domando la parola per combattere quei *locali* del signor Gastinelli. (*ilarità*)

Mi pare che parlando di chiese, cioè di luoghi destinati all'adorazione dell'Ente Supremo, e che si chiamano case di Dio, non si deve adoperare una parola che è appropriata anche ai porcili e alle stalle dove si rinchiodano gli armenti. (*ilarità generale*)

FAHINA PAOLO. Per quanto le osservazioni dell'onorevole Avigdor non sembrano aver per la massima parte incontrato l'approvazione dell'Assemblea, credo però che in certe parti esse siano giuste.

Le parole *religione tollerata* hanno da noi un significato non ben definito.

Infatti lo Statuto dice bensì che gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi, ma le leggi, cioè l'articolo preliminare del Codice civile, definisce i culti tollerati, riportandosi agli usi ed ai regolamenti speciali.

Ora stando a questi termini, avvi nei culti una differenza estrema; ad alcuni di essi, quali sono i culti dei Valdesi, ed il culto ebraico, sono permesse le funzioni esterne e ne furono determinati i diritti e i doveri da leggi e regolamenti appositi.

Quanto agli altri invece nulla dispongono le leggi, e seguonsi gli usi; i quali non essendo determinati perchè da poco tempo è in vigore presso di noi la libertà, potrebbe di leggieri venirne una grande varietà d'interpretazioni, ed a causa di esse, molti e gravi inconvenienti.

Io quindi amerei che venisse soppressa la parola *tollerata*, la quale, a senso della nostra legislazione, può dar luogo a molti equivoci.

Riguardo ai templi o locali io non faccio questione, la Camera adotterà il termine che crederà più proprio e conveniente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione proposta dal deputato Avigdor e ripresa dal signor Farina.

(Non è approvata.)

Ora porrò ai voti l'emendamento del deputato Gastinelli, il quale acconsente a cambiare la parola *locali* in quella di *edifici*.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'alinea intero, così emendato:

« Sono del pari esenti le chiese e gli edifici destinati al culto cattolico e delle religioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato. »

(È approvato.)

Prima di venire alla votazione dell'articolo 4, debbo dar contezza di un'aggiunta proposta dal deputato Malinverni; essa consiste in queste parole:

Sono inoltre esenti da questa tassa le case che sono di recente costruzione, insino a che non siano giudicate asciutte ed abitabili senza danno della salute. »

MALINVERNI. Io ho creduto bene di fare questa aggiunta per poter pregare nello stesso tempo il Ministero a voler provvedere con una legge, il più presto che sia possibile, onde venga proibito di appigionare le case che sono di recente costruzione, come quelle che possono essere di danno alla salute di chi va ad abitarle, del che pur troppo ogni dì si vedono non pochi esempi. Diffatti, non sono talvolta per anche ben riparate le case, non sono ancora asciugate, che si vedono di già abitate.

Chi le abita generalmente è il povero, credendo di far risparmio per il minor costo della pigione, ma al contrario ne soffre un danno maggiore, perchè quello che risparmia in pigione, lo spende poi per ricuperare la perduta salute. Per il che, se non tassiamo le case di recente costruzione, si potrà allora giustamente fare una legge colla quale venga proibito di affittarle sin tanto che l'autorità a ciò destinata abbia definito se siano veramente abitabili.

BELLONO. Domando la parola per appoggiare l'emendamento.

PRESIDENTE. Porrò la Camera in avvertenza che nell'articolo secondo è detto che sarà determinato il reddito *brutto* per mezzo delle locazioni reali o presunte dalle pigioni correnti nei fabbricati posti in egual condizione: perciò, quando venisse una legge la quale stabilisse che le case nuovamente costrutte non possano essere abitabili per un dato tempo, siccome per questo motivo non sarebbero in condizione di venir appignate, verrebbe qual conseguenza necessaria l'esenzione, perchè mancherebbe il termine di confronto voluto dall'articolo secondo. Laonde mi sembra che non si appartenga a questa legge il precorrere in certa guisa a disposizioni delle quali non è ancora il caso.

Domando intanto se sia appoggiato l'emendamento proposto dal signor Malinverni.

(Non è appoggiato.)

L'articolo quarto rimane adunque quale ebbi a leggerlo poc'anzi.

BELLONO. Domanderei la parola prima che si venga ai voti su quest'articolo, per porgere un'osservazione la quale forse può avere qualche influenza nell'ammissione o non di questa esenzione.

Io credo che non sia mestieri di aspettare una legge la quale dichiari non abitabile per un dato tempo le nuove costruzioni...

PRESIDENTE. L'emendamento non è stato appoggiato.

BELLONO. Io mi propongo unicamente di accennare ad